



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 23033

Data: 30/10/2023

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 30/10/2023 relativo all'incontro (23064) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Palasesto - Sesto San Giovanni (MI) il 29/10/2023 tra Hockey Como U19 (285) e HC Trento Silvelox U19 (223).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Squalifica per 1 giornata inflitta all'atleta **Mariani Riccardo** (n. tessera 608462) per violazione dell'art. 15.1 del Codice delle Penalità.

Squalifica per 1 giornata inflitta all'atleta **Rocchio Alessandro Salem** (n. tessera 75997) per violazione dell'art. 15.1 del Codice delle Penalità.

Squalifica per 1 giornata inflitta all'atleta **Marradi Pietro** (n. tessera 85198) della società A.s.d. Hockey Como 285 per violazione dell'art. 15.1 del Codice delle Penalità.

D) Motivazione:

Mariani Riccardo (n. tessera 608462)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 48:05, venivano comminati 5'+20' PPCC al portiere dell'HC Como (Mariani Riccardo) per violazione della regola 46.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco in quanto, dopo avere subito un goal, colpiva con pugni l'avversario che aveva appena segnato la rete.

Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene equa l'inflizione della sanzione della squalifica di 1 (una) giornata di campionato, pari al minimo edittale previsto dalla norma di riferimento.

Rocchio Alessandro Salem (n. tessera 75997)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 48.05, il predetto giocatore veniva punito con penalità maggiore (5') più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.7 del Regolamento Ufficiale di Gioco in quanto - unitamente al portiere della propria squadra Mariani Riccardo - colpiva con pugni l'avversario che aveva appena segnato un goal.

Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene equa l'inflizione della sanzione della squalifica di 1 (una) giornata di campionato, pari al minimo edittale previsto dalla norma di riferimento.

Marradi Pietro (n. tessera 85198)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 60.00, durante il rituale del saluto di fine gara, avviava un alterco con un avversario che non reagiva in alcun modo.



Veniva così punito con penalità maggiore (5') più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.9 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene equa l'infrazione della sanzione della squalifica di 1 (una) giornata di campionato, pari al minimo edittale previsto dalla norma di riferimento.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. Hockey Como (285).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi